

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 480

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure

*(Parere ai sensi degli articoli 8, comma 1,
e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 maggio 2012)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D298/12

Roma, 16.5.2012


Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2012.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega segnalata, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

Con i migliori saluti.


Prof. Dino Piero Giarda

RELAZIONE

Il presente decreto, che disciplina l'assistenza reciproca tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, è emanato in base alla delega al Governo contenuta nell'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010) per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, che sostituisce la direttiva 2008/55/CE sulla mutua assistenza in materia di recupero dei crediti.

Le disposizioni relative all'assistenza reciproca in tema di recupero sono state inizialmente stabilite dalla direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, modificata dalla direttiva 2001/44/CE, del 15 giugno 2001, e successivamente codificata dalla direttiva 2008/55/CE, del 26 maggio 2008. Esse disciplinano le varie forme di assistenza appositamente previste ai fini del recupero dei crediti e che riguardano lo scambio di informazioni, la notificazione, la riscossione e l'adozione delle misure cautelari. La suddetta normativa comunitaria è stata recepita nel nostro ordinamento interno con il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69.

La direttiva 2010/24/UE apporta diverse e rilevanti modifiche alla normativa attuale, dettate dalla necessità di prevedere un sistema migliore di assistenza al recupero nel mercato interno che garantisca la rapidità, l'efficienza e l'uniformità delle procedure negli Stati membri. Tra queste assumono specifico rilievo l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti, che viene esteso alla totalità delle imposte e dei dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, comprese le autorità locali, nonché la previsione di un apparato organizzativo piuttosto articolato, in base al quale viene data agli Stati membri la possibilità di istituire più uffici di collegamento ed anche servizi di collegamento, nel quadro delle proprie competenze territoriali o funzionali specifiche. Le modalità procedurali sono definite nel Regolamento di esecuzione della Commissione n. 1189/2011 del 18 novembre 2011.

In relazione al suesposto quadro normativo, le norme contenute nello schema di decreto in esame tengono conto delle disposizioni presenti nella citata direttiva 2010/24/UE.

Lo schema di decreto si articola nelle seguenti linee fondamentali.

L'articolo 1 individua l'ambito oggettivo di applicazione della mutua assistenza amministrativa, estendendo la disciplina (precedentemente circoscritta alle imposte sul reddito e sul capitale, alle imposte sui premi assicurativi, ai dazi doganali, all'imposta sul valore aggiunto, alle accise e ad altri prelievi) anche ai tributi ed ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le Autorità locali, o per conto dell'Unione, nonché ai corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a

procedure amministrative che riguardano dazi o tributi, con esclusione dei contributi previdenziali obbligatori e delle sanzioni pecuniarie di natura penale.

Con l'articolo 2, per maggiore chiarezza espositiva del testo legislativo, è specificato il significato di alcuni termini utilizzati nel provvedimento. Tra questi assume particolare rilevanza la definizione del titolo uniforme (UIPE) e del modulo standard di notifica (UNF). Infatti, entrambi i documenti costituiscono degli strumenti nuovi adottati dalla direttiva 2010/24/UE, volti a risolvere i problemi di riconoscimento e di traduzione degli atti provenienti da un altro Stato membro, che costituiscono una delle cause principali dell'inefficienza degli attuali sistemi di assistenza. In particolare, il titolo uniforme rappresenta il titolo che riporta il contenuto del titolo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente e che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. Esso costituisce quindi l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro adito e non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in detto Stato membro. Il modulo standard di notifica è invece il modulo che accompagna la richiesta di notifica formulata da uno Stato membro ad un altro Stato membro e che contiene le informazioni sui documenti da notificare.

L'articolo 3 ha una specifica rilevanza nel contesto del provvedimento, in quanto definisce il sistema organizzativo di gestione da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana della cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti.

In particolare, con tale norma sono designati gli uffici di collegamento nazionali, che costituiscono i punti di contatto con gli altri Stati membri, abilitati a formulare e ricevere le domande di mutua assistenza. Essi sono: l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate, l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane e l'ufficio di collegamento dell'Agenzia del territorio. Per ciascuno dei detti Uffici la competenza in materia di assistenza riguarda i tributi da essi amministrati nell'ambito dell'ordinamento interno. Tali uffici svolgono l'attività di assistenza anche tramite le proprie strutture territoriali. Inoltre, è stato individuato un Ufficio di collegamento anche presso il Dipartimento delle Finanze, il quale sarà competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza in materia di tributi locali ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43. La individuazione dell'Ufficio di collegamento nell'ambito del Dipartimento delle finanze è rinviata ad un apposito provvedimento del Direttore generale delle finanze. Con lo stesso provvedimento sarà designato l'Ufficio centrale di collegamento (CLO) che costituisce il responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore dell'assistenza reciproca.

L'articolo 4 stabilisce i criteri e le procedure adottate per l'assistenza relativa alla richiesta di informazioni. In tale contesto, gli Uffici di collegamento svolgono la suddetta attività ciascuno nella materia di competenza. A tal fine, è stata prevista la possibilità di utilizzare i dati e le notizie

acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, contenente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, e di avvalersi dei poteri previsti in sede di accertamento dall'articolo 32 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 51 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con le modalità ed entro i limiti dagli stessi stabiliti. Tale previsione si è resa necessaria per consentire l'acquisizione delle informazioni anche in una fase antecedente alla riscossione coattiva, in attuazione di quanto richiesto dalla direttiva in materia di scambio di informazioni, laddove viene affermato che l'autorità adita fornisce tutte le informazioni che possono aiutare l'autorità richiedente a recuperare i crediti e che la stessa non può rifiutare di trasmettere le informazioni solo perché quest'ultime sono detenute da banche o da altri istituti finanziari. E', inoltre, previsto, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva, che gli Uffici di collegamento non sono tenuti a trasmettere le informazioni che non sarebbero in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti in ambito interno, che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale, o la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico.

Gli articoli 5 e 6 hanno creato una base giuridica per lo scambio di informazioni senza preventiva richiesta su determinati rimborsi fiscali nonché per la presenza di funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di un altro Stato membro durante le indagini amministrative e i procedimenti giurisdizionali.

L'articolo 7 detta i criteri in base ai quali deve essere formulata la richiesta di notifica, nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di atti, sentenze e decisioni emanati negli Stati membri richiedenti.

La nuova direttiva, a differenza di quanto previsto dalla precedente direttiva fino al 31 dicembre 2011, prevede come regola generale che le richieste di notifica dovranno essere presentate solo nel caso in cui lo Stato membro non sia in grado di provvedere direttamente alla notifica o quando tale notifica dia luogo a difficoltà eccessive.

Una delle novità di rilievo apportate dalla direttiva 2010/24/UE è la predisposizione del modulo standard di notifica (UNF), che è in sostanza il modulo che accompagna la richiesta di notifica formulata da uno Stato membro ad un altro e che contiene le informazioni sui documenti da notificare.

Per le richieste di notifica di atti relativi al recupero dei tributi locali, si è stabilito che il Dipartimento si avvale a tal fine di Equitalia S.p.A. Per la specifica attività, il decreto legislativo in esame stabilisce che ad Equitalia spetta un compenso di importo pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata, in aggiunta alle spese di notifica previste dall'articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (attualmente fissato nella misura di euro 5,88). Tale

compenso è versato entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche e può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

E' stato, inoltre, stabilito che in caso di omessa o tardiva notifica si applica la sanzione amministrativa da 100 a 1000 euro. La sanzione è irrogata dall'Ufficio del Dipartimento delle finanze che verrà individuato con apposito provvedimento del Direttore generale delle finanze. Nella fattispecie trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 1999, in quanto compatibili.

L'articolo 8 contiene le disposizioni relative all'attività di assistenza per il recupero dei crediti. A tal riguardo, viene stabilito, in conformità a quanto disposto dalla direttiva, che l'autorità richiedente può formulare una domanda di recupero solo se il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede o quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le procedure di recupero, salvo che:

- non vi siano beni utili al recupero nello Stato membro richiedente o che le procedure di recupero non porteranno al pagamento integrale del credito e l'autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l'interessato dispone di beni nel territorio nazionale;
- il ricorso alle procedure di recupero nello Stato membro richiedente sarebbe eccessivamente difficoltoso.

Come già rilevato in precedenza, la direttiva 2010/24/UE ha introdotto un elemento di particolare importanza per lo svolgimento dell'attività di recupero dei crediti, rappresentato dal titolo uniforme, il quale costituisce lo strumento che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. La caratteristica di detto titolo è quindi di avere automaticamente efficacia esecutiva senza che vi sia bisogno di un riconoscimento diretto del titolo esecutivo emesso da uno Stato membro, come previsto precedentemente. Ciò comporta, per il nostro ordinamento interno, che in forza del titolo uniforme e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o di altra intimazione, l'agente della riscossione può procedere ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Sulla base dello stesso titolo, può essere iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Viene pertanto sostituita la procedura introdotta dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, che comportava l'equiparazione al ruolo dei titoli esecutivi esteri e la riscossione dei crediti esteri previa notifica della cartella di pagamento.

In attuazione delle nuove disposizioni è stata delineata una specifica procedura in base alla quale gli Uffici di collegamento, secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo in esame, affidano la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in

materia di iscrizione a ruolo, agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del Direttore Generale delle Finanze e dei Direttori delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato.

E' stato, inoltre, stabilito che se il titolo uniforme riguarda crediti diversi, rientranti nella competenza di più Uffici di collegamento, si procede alla riscossione delle somme richieste mediante un unico affidamento all'agente della riscossione per il tramite di un solo Ufficio di collegamento che verrà individuato con il provvedimento sopra indicato.

Per quanto riguarda il recupero dei tributi locali, rientrante nella competenza del Dipartimento delle finanze, si è disposto anche in questo caso che il Dipartimento si avvale di Equitalia S.p.A. All'agente della riscossione spetta il rimborso dei costi fissi, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

E', tra l'altro, stabilito che possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Inoltre, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero si applicano gli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del DPR n. 602 del 1973.

Con l'articolo 9 si disciplina l'ipotesi di contestazione da parte dell'interessato della pretesa avanzata da parte di uno Stato membro. Sotto questo aspetto, viene precisato che il contribuente che intende contestare il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito nonché la notifica effettuata dall'autorità competente dello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente di quest'ultimo Stato membro, in conformità alle leggi ivi vigenti; in tal caso, gli Uffici di collegamento, ricevuta notizia dell'avvenuta impugnazione, sospendono, salva domanda contraria formulata dall'autorità richiedente, la procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo.

Qualora la procedura di recupero di un credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito della richiesta motivata dell'autorità richiedente e l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione dell'importo recuperato unitamente ad ogni ulteriore somma dovuta secondo la legislazione dello Stato adito. E' inoltre stabilito che su domanda dell'autorità richiedente e, ove si ritenga necessario, gli Uffici di collegamento richiedono, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'adozione delle misure cautelari.

Nel caso, invece, in cui l'interessato intenda contestare la validità di una notifica effettuata dallo Stato membro adito e gli atti della procedura esecutiva adottata dallo stesso Stato membro deve adire l'organo competente di detto Stato, secondo le disposizioni normative in esso vigenti.

Si è poi previsto che gli Uffici di collegamento sospendono le misure di recupero qualora sia in corso con l'autorità competente dell'altro Stato membro richiedente una procedura amichevole avviata ai sensi della normativa convenzionale in materia di doppia imposizione sui redditi e l'esito della procedura può influire sull'ammontare e sull'esistenza del credito per il quale è stata richiesta l'assistenza, a meno che si tratti di un caso di estrema urgenza per frode o insolvenza. Tale disposizione è stata introdotta dalla nuova direttiva al fine di coordinare lo svolgimento delle due procedure.

L'articolo 10 contiene specifiche disposizioni relative ai casi di modifica o di ritiro della domanda di assistenza al recupero. In particolare, disciplina la fattispecie in cui l'importo del credito della domanda di recupero risulti modificato. A questo riguardo, nel caso in cui la suddetta modifica comporti una diminuzione dell'importo del credito, viene disposto che gli Uffici di collegamento proseguono l'azione intrapresa nei limiti dell'importo residuo sulla base del nuovo titolo uniforme. A tal fine si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1999. Se la modifica della domanda iniziale di assistenza comporta un aumento dell'importo del credito, gli Uffici di collegamento procedono, sempre sulla base del nuovo titolo uniforme, alla riscossione dell'ulteriore importo. A tal fine affidano il carico agli agenti della riscossione sulla base del nuovo titolo.

L'articolo 11 disciplina l'adozione in ambito interno delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito. A tal fine, è stabilito che gli Uffici di collegamento richiedono, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'adozione delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito, su domanda dell'Autorità richiedente dell'altro Stato membro, qualora il credito o il titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente e a condizione che l'adozione di misure cautelari sia consentita, in una situazione analoga, anche dalla legislazione nazionale e dalle prassi amministrative vigenti nello Stato membro richiedente. Conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2010/24/UE, è previsto che le domande di misure cautelari sono accompagnate dal titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente o dal documento redatto ai fini dell'adozione delle misure cautelari in detto altro Stato. Tale documento ha diretta ed immediata efficacia nell'ordinamento interno.

Con l'articolo 12 sono specificati i casi di esclusione dell'assistenza per le richieste di informazioni, di notifica, per il recupero dei crediti e per l'adozione di misure cautelari. In particolare, è stabilito che l'assistenza non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza è superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui nello Stato membro richiedente il credito o il titolo esecutivo non possono essere più oggetto di contestazione. L'assistenza non va, inoltre, fornita quando l'importo totale del credito o dei crediti oggetto della direttiva è inferiore a 1500 euro.

Gli articoli 13, 14 e 15 contengono alcune disposizioni a corollario delle precedenti, nonché sul regime linguistico, sul segreto d'ufficio e sull'uso delle informazioni.

In questo contesto, assumono particolare rilievo le modalità di trasmissione delle comunicazioni e delle richieste di assistenza. Per questo aspetto, viene stabilito che tutte le richieste di assistenza e qualsiasi altra comunicazione sono inviate per via elettronica, utilizzando i moduli standard approvati dalla Decisione di esecuzione della Commissione del 18 novembre 2011. Sono inviati per via elettronica anche il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito, il documento che consente l'adozione di misure cautelari nello Stato membro richiedente nonché gli altri documenti relativi al credito.

Ulteriore rilievo ha la disciplina sulla prescrizione dei crediti e sull'utilizzazione dei documenti e delle informazioni ricevuti dall'autorità richiedente.

Per quanto concerne il primo punto, viene disposto che la prescrizione dei crediti è regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui sono sorti. Sono inoltre stabilite regole apposite sugli effetti della sospensione e dell'interruzione dei termini di prescrizione a seguito degli atti di recupero posti in essere negli Stati membri interessati. Sotto questo aspetto, è infatti disposto che gli atti di recupero eseguiti nello Stato membro al quale è stata rivolta la domanda di assistenza che hanno l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione secondo la legislazione vigente in detto Stato membro producono gli stessi effetti nell'ordinamento nazionale a condizione che le disposizioni di diritto interno prevedano i medesimi effetti.

Per quanto concerne il secondo punto, viene circoscritto l'ambito di utilizzazione e di comunicazione dei documenti e delle informazioni ricevuti dall'autorità richiedente, al fine di garantire la massima trasparenza amministrativa e nello stesso tempo la riservatezza nei confronti dell'interessato. Pertanto, viene puntualizzato che le informazioni vanno utilizzate ai fini dell'applicazione di misure esecutive o cautelari relative ai crediti oggetto della direttiva, nonché per l'accertamento e il recupero dei contributi previdenziali obbligatori; le stesse possono essere utilizzate dalle Autorità amministrative o giudiziarie nazionali nel medesimo modo in cui sono

utilizzate le informazioni analoghe acquisite nell'ambito dell'ordinamento interno. E', tra l'altro, previsto che nei casi di trasmissione delle informazioni a un terzo Stato membro ai sensi del comma 4 dell'articolo 15 dello schema di decreto legislativo, l'autorizzazione per l'utilizzo delle informazioni per uno scopo diverso da quelli previsti dal comma 1 del medesimo articolo può essere concessa solo dallo Stato membro di origine delle informazioni.

Infine, tra le disposizioni presenti negli indicati articoli, assume particolare importanza quella contenuta nel comma 7 dell'articolo 13. Essa, infatti, nel salvaguardare l'applicazione di altri accordi o convenzioni che stabiliscono un'assistenza più ampia in materia, permette di utilizzare per l'attuazione degli stessi le procedure prescritte dal presente decreto legislativo.

L'articolo 16 dispone in merito al recupero delle spese connesse con la procedura. A tal riguardo, viene mantenuto il principio accolto dalla precedente normativa comunitaria e recepito all'interno del nostro ordinamento con il citato decreto legislativo n. 69 del 2003, che stabilisce che gli Stati membri devono sostenere in proprio gli oneri derivanti dalla riscossione del credito estero senza rivalersi nei confronti dello Stato richiedente, il quale deve percepire integralmente le somme riscosse. E' sempre, inoltre, prevista la disposizione in base alla quale qualora il recupero dei crediti presenti una difficoltà particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità adita possono convenire, caso per caso, modalità specifiche di rimborso. A tal fine, gli Uffici di collegamento procedono ad apposite intese con l'autorità richiedente.

L'articolo 17 stabilisce che le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo si applicano, conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2010/24/UE, a decorrere dal 1° gennaio 2012, precisando, per le richieste di assistenza inviate a partire dalla suddetta data, che tale principio trova applicazione anche se il relativo titolo esecutivo sia stato emesso dall'altro Stato membro prima del 1° gennaio 2012.

Infine, l'articolo 18 detta le disposizioni transitorie, stabilendo che alle procedure di recupero e di adozione delle misure cautelari avviate anteriormente al 1° gennaio 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69. Nel medesimo contesto, viene anche precisato che per le richieste di recupero pervenute prima del 1° gennaio 2012 per le quali non sia stata avviata entro il 31 dicembre 2011 la procedura di riscossione, gli Uffici di collegamento hanno facoltà di invitare l'autorità richiedente a rinnovare la richiesta accompagnata da un titolo uniforme ovvero di provvedere alla formazione diretta di un titolo uniforme su espressa autorizzazione e sotto la responsabilità dell'autorità richiedente.

Analisi tecnico-normativa

Titolo: DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/24/UE RELATIVA ALL'ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DI RECUPERO DEI CREDITI RISULTANTI DA DAZI, IMPOSTE ED ALTRE MISURE.

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Tra gli obiettivi che si perseguono vi è principalmente quello dell'ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione della mutua assistenza amministrativa, estendendo la disciplina (precedentemente circoscritta alle imposte sul reddito e sul capitale, alle imposte sui premi assicurativi, ai dazi doganali, all'imposta sul valore aggiunto, alle accise e ad altri prelievi) anche ai tributi ed ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le Autorità locali, o per conto dell'Unione, nonché ai corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o tributi, con esclusione dei contributi previdenziali obbligatori e delle sanzioni pecuniarie di natura penale. Ulteriori obiettivi sono quelli di rendere più efficienti le varie forme di assistenza appositamente previste ai fini del recupero dei crediti e che riguardano lo scambio di informazioni, la notificazione, la riscossione e l'adozione delle misure cautelari. L'intervento è necessario in quanto recepisce la direttiva 2010/24/UE ed è emanato in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le disposizioni relative all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure sono attualmente contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, il quale è stato emanato in attuazione della direttiva 2001/44/CE del 15 giugno 2001, che ha modificato la direttiva 76/308/CEE.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il decreto legislativo in esame incide sul decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, prevedendo che le disposizioni dello stesso continuano ad applicarsi alle procedure avviate anteriormente al 1° gennaio 2012.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il testo del decreto legislativo è conforme ai principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La materia tributaria appartiene, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato; l'intervento è quindi pienamente compatibile con il riparto di competenze fissato nella Carta costituzionale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il decreto legislativo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali, pertanto il testo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione, essendo la materia tributaria oggetto di riserva di legge, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità nella specifica materia.

Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2010/24/UE ed è emanato in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010).

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

E' stata aperta una procedura di infrazione, 2012/0080, per i termini di recepimento della direttiva 2010/24/UE.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il decreto legislativo è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

E' stata emessa in materia la sentenza della Corte di Giustizia del 14 gennaio 2010 nel procedimento C-233/08, con la quale viene stabilito che in tema di assistenza reciproca fra gli Stati membri per l'esecuzione dei provvedimenti di recupero di dazi, imposte ed altre misure, il sindacato del giudice dello Stato membro in cui è stabilita l'autorità adita deve ritenersi esteso, in presenza del ricorso del destinatario dell'atto esecutivo, all'esame della validità e regolarità della formazione del titolo secondo l'ordinamento di tale Stato e alla sua corretta notificazione.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza o di giudizi in materia innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si è a conoscenza delle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il decreto legislativo individua nuove definizioni normative, che sono conseguenti e necessarie all'attuazione delle disposizioni comunitarie che vengono recepite. Tali definizioni normative sono coerenti con quelle in uso in ambito nazionale.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi, con particolare riguardo ai testi attualmente vigenti per effetto di modifiche ed integrazioni

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il testo del decreto legislativo contiene novelle legislative per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il decreto legislativo in esame incide sul decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, prevedendo che le disposizioni dello stesso continuano ad applicarsi alle procedure avviate anteriormente al 1° gennaio 2012.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il decreto legislativo si applica in via retroattiva, salvo per quanto riguarda le sanzioni amministrative, in quanto la direttiva comunitaria prevede che le disposizioni legislative necessarie per il suo recepimento negli ordinamenti degli Stati membri si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono altre deleghe aperte.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Sono previsti successivi provvedimenti attuativi da parte dei direttori delle Agenzie fiscali e del direttore generale delle finanze. Non sono stabiliti termini per l'adozione dei suddetti provvedimenti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di

commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Le statistiche e gli aggiornamenti dei dati relativi all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti vengono effettuati dagli organi comunitari. Tale attività viene espletata sulla base degli elementi informativi trasmessi annualmente dalle Amministrazioni degli Stati membri alla Commissione europea. Per il nostro Paese, i dati sono forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Titolo: Decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

Referente: Dr. Ilario Scafati.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Le disposizioni relative all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure sono attualmente contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, il quale è stato emanato in attuazione della direttiva 2001/44/CE del 15 giugno 2001, che ha modificato la direttiva 76/308/CEE.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Nel contesto della precedente direttiva comunitaria e della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 69 del 2003 di attuazione della suddetta normativa comunitaria, si sono verificati problemi di riconoscimento e di traduzione degli strumenti provenienti da ciascun Stato membro, che hanno costituito la causa principale dell'inefficienza del sistema di assistenza. Tali problemi sono stati risolti con l'adozione sia di un titolo uniforme che consente l'applicazione di misure esecutive in ciascuno Stato membro adito, sia di un modulo standard uniforme per la notifica degli atti e delle decisioni relativi al credito.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

La direttiva 2010/24/UE apporta diverse e rilevanti modifiche alla normativa attuale, dettate dalla necessità di prevedere un sistema migliore di assistenza al recupero nel mercato interno che garantisca la rapidità, l'efficienza e l'uniformità delle procedure negli Stati membri. Tra queste assumono specifico rilievo l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti, che viene esteso alla totalità delle imposte e dei dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, comprese le autorità locali, nonché la previsione di un apparato organizzativo piuttosto articolato, in base al quale viene data agli Stati membri la possibilità di istituire più uffici di collegamento ed anche servizi di collegamento, nel quadro delle proprie competenze territoriali o funzionali specifiche.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi che si perseguono, conformemente alla normativa comunitaria, sono i seguenti:

- miglioramento delle procedure di recupero all'interno dell'Unione europea grazie all'avvicinamento delle norme nazionali applicabili;
- ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione della mutua assistenza amministrativa, estendendo la disciplina (precedentemente circoscritta alle imposte sul reddito e sul capitale, alle imposte sui premi assicurativi, ai dazi doganali, all'imposta sul valore aggiunto, alle accise e ad altri prelievi) anche ai tributi ed ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le Autorità locali, o per conto dell'Unione, nonché ai corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o tributi, con esclusione dei contributi previdenziali obbligatori e delle sanzioni pecuniarie di natura penale;
- sviluppo dell'efficienza delle varie forme di assistenza appositamente previste ai fini del recupero dei crediti e che riguardano lo scambio di informazioni, la notificazione, la riscossione e l'adozione delle misure cautelari.

Si prevede quindi un incremento nel medio e lungo termine delle richieste di assistenza, soprattutto da parte degli enti territoriali o amministrativi. La verifica dell'andamento dell'attività di mutua assistenza è effettuata dagli Organi comunitari, i quali si basano, ai fini della valutazione dell'assistenza reciproca, sugli elementi informativi che devono essere trasmessi dagli Stati membri.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

I primi destinatari dell'intervento normativo sono gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria (Dipartimento delle finanze e Agenzie fiscali) nonché gli Uffici degli enti locali.

Altri destinatari degli effetti dell'intervento normativo sono tutti i contribuenti nei cui confronti viene effettuata l'attività di notifica e di recupero dei crediti.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Non si sono rese necessarie procedure di consultazione, in quanto l'intervento normativo non impatta sugli interessi di categorie sociali, dato che riguarda la generale attività di riscossione dei tributi gestita dall'Amministrazione finanziaria. L'intervento normativo è stato comunque concordato con le Agenzie fiscali e con Equitalia S.p.A.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'intervento è necessario in quanto recepisce la direttiva 2010/24/UE ed è emanato in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010).

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

La direttiva 2010/24/UE stabilisce, per quanto concerne l'organizzazione delle Amministrazioni degli Stati membri per l'espletamento dell'attività di mutua assistenza, la designazione di un Ufficio centrale di collegamento responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri, dando la possibilità di designare anche Uffici di collegamento responsabili

per uno o più tipi di imposte e dazi. La scelta di designare un unico Ufficio centrale di collegamento e di non avvalersi della possibilità di scelta prevista in proposito dalla direttiva avrebbe comportato, in relazione al nostro sistema organizzativo interno, problemi di coordinamento.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

Si è scelto di organizzare l'attività mediante la designazione di Uffici di collegamento incardinati nell'ambito di Uffici già esistenti presso le Agenzie fiscali e il Dipartimento delle finanze. Si è ritenuto, infatti, che tale soluzione rappresenti una scelta razionale ed economica, in quanto tiene conto del sistema organizzativo interno di gestione dei tributi; in tal modo, l'assistenza viene prestata da ciascun Ufficio di collegamento per i tributi di propria amministrazione nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

La misurazione degli effetti è riportata nella relazione tecnica che accompagna il decreto legislativo.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'adozione dell'opzione prescelta ha il vantaggio di incardinare l'attività di mutua assistenza nell'ambito delle strutture organizzative esistenti. Non si rilevano svantaggi.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

E' prevista la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alla Commissione europea degli elementi informativi relativi all'assistenza reciproca e, comunque, l'intervento normativo non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva comunitaria.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Dall'analisi dell'opzione alternativa emerge che la stessa avrebbe comportato l'istituzione di una apposita struttura nonché problemi di coordinamento in relazione al sistema organizzativo interno di gestione dei tributi.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Si considera che gli uffici finanziari sono già attrezzati per assorbire gli effetti della nuova regolazione.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento normativo non prevede livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie che si recepiscono. Non sono stati, infatti, introdotti requisiti, obblighi e oneri non necessari per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE, né procedure operative più complesse rispetto a quelle richieste per l'attuazione della direttiva medesima.

Si precisa, infine, che l'intervento normativo non comporta un ampliamento dell'ambito soggettivo ed oggettivo della citata direttiva.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Il decreto legislativo segue l'iter previsto e quindi viene trasmesso alle Camere ai fini dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Sono previsti successivi provvedimenti attuativi da parte dei direttori delle Agenzie fiscali e del direttore generale delle finanze.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Oltre le pubblicazioni di legge, l'intervento regolatorio verrà inserito nel sito ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Gli Organi comunitari controllano l'espletamento dell'attività di mutua assistenza mediante l'acquisizione dei dati forniti dagli Stati membri. A tal fine, la Commissione europea presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio europeo in merito al funzionamento dell'assistenza reciproca.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Considerato che l'intervento normativo recepisce la direttiva comunitaria 2010/24/UE, possibili revisioni possono essere conseguenti a modifiche normative operate in sede europea. Inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà alla VIR, nella quale verrà preso in esame prioritariamente il livello di efficienza dell'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti.

RELAZIONE TECNICA

Con l'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010) è stata data delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, che disciplina l'assistenza reciproca tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

In attuazione di quanto previsto dalla legge comunitaria 2010, lo schema di decreto legislativo di recepimento della citata direttiva (redatto d'intesa con le Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio e con Equitalia S.p.A.), disciplina le modalità di assistenza reciproca in materia di recupero crediti relativi alla totalità delle imposte e dei dazi di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, comprese le autorità locali (art. 1, comma 2, lett. a).

Con l'articolo 3, si prevede che l'attività di assistenza è svolta dall'Ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate, dall'Ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane, dall'Ufficio di collegamento dell'Agenzia del territorio, dall'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze, ciascuno con competenza corrispondente ai tributi amministrati nell'ambito dell'ordinamento interno. I primi tre Uffici sono identificati in Uffici già esistenti nell'ambito delle Agenzie fiscali. Con riguardo alle richieste di assistenza relative ai tributi locali, le stesse saranno gestite dal Dipartimento delle finanze mediante l'Ufficio di collegamento che verrà individuato da un provvedimento del Direttore Generale delle Finanze in uno degli Uffici del Dipartimento già esistente. La gestione delle suddette attività da parte di un ufficio già incardinato nell'ambito del Dipartimento delle finanze comporta che non vi sono costi legati alla costituzione di nuove strutture. Pertanto, verranno utilizzate le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Con l'articolo 7 si prevede che le funzioni attinenti alle richieste di assistenza in materia di tributi locali verranno svolte direttamente dal Dipartimento delle finanze per quanto concerne lo scambio di informazioni. Per le richieste, invece, di notifica di atti e di recupero dei tributi locali, il Dipartimento si avvale di Equitalia S.p.A. Relativamente all'attività di recupero non si prevedono costi a carico dell'Erario, in quanto, secondo la procedura adottata dallo schema di decreto legislativo di recepimento, detti costi sono a carico del debitore. In merito, invece, alle richieste di notifica, il decreto legislativo in esame stabilisce che ad Equitalia spetta un compenso per la specifica attività, pari a **12,81 euro** per ciascuna notifica effettuata in aggiunta alle spese di notifica previste dall'articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (attualmente fissato nella misura di euro 5,88). Tale compenso è versato entro il mese di gennaio dell'anno

successivo a quello di espletamento delle notifiche e può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Alla determinazione di tale compenso si è pervenuti tenendo conto che tale attività comporta per Equitalia la costituzione di una apposita filiera di produzione dedicata, nonché del numero delle richieste di notifiche che potranno presumibilmente pervenire. Al riguardo, nel 2010 si sono avute n. 85 richieste di notifica, mentre nell'anno 2011 le richieste sono state 71. Per poter procedere ad una determinazione più precisa del numero delle richieste che potranno pervenire nel corso del 2012, occorre tener conto dell'incidenza della riscossione dei tributi locali rispetto a quella complessiva in ciascun Stato membro. A questo bisogna aggiungere che la nuova direttiva, a differenza di quanto previsto dalla precedente direttiva fino al 31 dicembre 2011, prevede, come regola generale, che le richieste di notifica dovranno essere presentate solo nel caso in cui lo Stato membro non sia in grado di provvedere direttamente alla notifica. Sulla base di questi dati, si stima un numero di domande di notifica di circa 80 su base annua. L'effetto finanziario, pertanto, è stimato di trascurabile entità (circa 1.000 euro su base annua) e trova capienza negli arrotondamenti dell'ordinario stanziamento iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 8 contiene le disposizioni relative all'attività di assistenza di recupero dei crediti. A tal riguardo, si osserva che relativamente a tale attività di recupero non si prevedono costi a carico dell'Erario, in quanto, secondo la procedura adottata dallo schema di decreto legislativo di recepimento, detti costi sono a carico del debitore.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'attuazione della normativa in esame avverrà nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



15 MAG. 2012



Roma 16 MAG. 2012

Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE

Prot. n. 3-6573 /UCL

URGENTE

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi

E p.c.


All'Ufficio Legislativo Economia

Loro sedi

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

Si trasmette, per l'ulteriore corso del provvedimento, lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, comprensivo delle relazioni di accompagnamento, bollinato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/24/UE RELATIVA ALL'ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DI RECUPERO DEI CREDITI RISULTANTI DA DAZI, IMPOSTE ED ALTRE MISURE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista l'articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217;

Vista la direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure;

Visto il regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 18 novembre 2011;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato nella seduta ...;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto fissa le norme di mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in un altro Stato membro, nelle materie di cui al comma 2.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai crediti relativi:

- a) ai tributi e ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell'Unione;
 - b) le restituzioni, gli interventi e le altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;
 - c) i contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
 - d) penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, per i quali l'assistenza reciproca può essere chiesta, irrogate dalle autorità amministrative competenti in materia di accertamento e di riscossione o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta delle suddette autorità amministrative;
 - e) corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o tributi;
 - f) interessi e spese relativi ai crediti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali l'assistenza reciproca può essere chiesta.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
- a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;
 - b) ai corrispettivi diversi da quelli di cui alla lettera e);
 - c) ai diritti di natura contrattuale quali corrispettivi per pubblici servizi;
 - d) qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) 'autorità richiedente': un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 1;
- b) 'autorità adita': un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che riceve una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 1;
- c) 'ufficio centrale di collegamento': l'ufficio nazionale responsabile principale dei contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri ai fini dell'attività di mutua assistenza;
- d) 'ufficio di collegamento': l'ufficio nazionale responsabile dei contatti con gli altri Stati membri per l'attività di mutua assistenza relativa ai crediti di cui all'articolo 1, comma 2;
- e) 'persona':
 - 1) una persona fisica;
 - 2) una persona giuridica;

- 3) un'associazione di persone priva di personalità giuridica alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici;
- 4) un istituto giuridico di qualunque natura e forma, con o senza personalità giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a uno dei tributi cui si applica il presente decreto;
- f) 'titolo uniforme (UIPE)': il titolo che riporta il contenuto del titolo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente e che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. Esso costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro adito e non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in detto Stato membro;
- g) 'modulo standard di notifica (UNF)': il modulo che accompagna la richiesta di notifica formulata da uno Stato membro ad un altro Stato membro e che contiene le informazioni sui documenti da notificare;
- h) 'per via elettronica': mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- i) 'rete CCN': la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorità richiedente di uno Stato membro e l'autorità adita di un altro Stato membro nel settore della fiscalità.

ART. 3

(Organizzazione)

1. L'autorità competente per il territorio nazionale è il Direttore Generale delle Finanze.
2. Le autorità nazionali abilitate a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, sono:
 - a) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate;
 - b) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane;
 - c) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia del territorio;
 - d) l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze.
3. Gli uffici di collegamento indicati al comma 2, ai fini dell'attività di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, hanno le seguenti competenze:
 - a) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell'articolo 62 di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 - b) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell'articolo 63 di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 - c) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia del territorio è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell'articolo 64 di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

- d) l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43.
4. Il Direttore generale delle Finanze designa, con apposito provvedimento, l'ufficio centrale di collegamento nonché l'ufficio di collegamento di cui al comma 3, lettera d).
 5. **L'ufficio centrale di collegamento e gli uffici di collegamento indicati al comma 2 sono ricompresi nell'ambito degli uffici già esistenti presso il Dipartimento delle finanze e le Agenzie fiscali.**

ART. 4

(Assistenza per le richieste di informazioni)

1. Gli Uffici di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 3, forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tal fine, si avvalgono anche dei poteri previsti dall'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con le modalità ed entro i limiti dagli stessi stabiliti. L'Ufficio di collegamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), si avvale dei suddetti poteri previa autorizzazione del Direttore Generale delle Finanze.
2. Le informazioni non sono fornite quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, quando la loro divulgazione può pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico ovvero quando non possono essere ottenute per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.
3. Gli Uffici di collegamento informano l'autorità richiedente dell'altro Stato membro dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.
4. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dagli Uffici di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 3.

ART. 5

(Scambio di informazioni senza preventiva richiesta)

1. Qualora un rimborso di dazi o imposte, diversi dall'imposta sul valore aggiunto, riguardi una persona stabilita o residente in un altro Stato membro, gli Uffici di collegamento possono informare detto altro Stato membro del rimborso che deve essere effettuato.

ART. 6

(Presenza negli Uffici dell'Amministrazione finanziaria di funzionari di altri Stati membri)

1. Al fine di una più efficace assistenza reciproca può essere autorizzata, previo accordo e secondo le modalità stabilite dall'Autorità competente italiana, la presenza di funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di un altro Stato membro presso gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria nazionale e durante le indagini amministrative e i procedimenti giurisdizionali.
2. I funzionari autorizzati dall'Autorità richiedente di un altro Stato membro devono produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto da cui risulti la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

ART. 7

(Assistenza per le richieste di notifica)

1. L'autorità richiedente di uno Stato membro può chiedere l'assistenza per la notifica solo:
 - a) se non sia in grado di provvedere direttamente alla notifica conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione nello Stato membro in cui essa ha sede;
 - b) qualora tale notifica dia luogo a difficoltà eccessive.
2. La richiesta di notifica formulata da uno Stato membro ad un altro Stato membro è accompagnata dal modulo standard di notifica contenente informazioni sui documenti da notificare, approvato dal regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011.
3. Qualora si verificano i presupposti di cui al comma 1, su domanda dell'autorità richiedente dell'altro Stato membro, gli Uffici di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 3, e in base alle norme di legge in vigore nel territorio nazionale, notificano, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al destinatario tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, o il loro recupero, prodotti dallo Stato membro in cui ha sede l'Autorità richiedente, accompagnati dal modulo standard di notifica.
4. L'Ufficio di collegamento indicato dall'articolo 3, comma 3, lettera d), per le notifiche pervenute dall'autorità richiedente dell'altro Stato membro si avvale degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.a., che eseguono l'attività di notifica secondo le disposizioni dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la effettuano, all'indirizzo indicato dal suddetto Ufficio, entro il termine indicato nel modulo standard di notifica.
5. In caso di omessa o tardiva notifica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro. La sanzione non si applica quando la consegna, da parte dell'Ufficio di collegamento, dei documenti che devono essere notificati non sia avvenuta almeno due mesi prima della scadenza del termine richiesto per la notifica. All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede l'ufficio del Dipartimento delle finanze designato dal Direttore generale delle Finanze con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 54, 55 e 56 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
6. Per le spese di notifica si applicano le previsioni di cui all'articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un compenso, a carico dell'erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata. Tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli importi relativi a ciascun anno sono corrisposti entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche. Con provvedimento del Direttore Generale delle Finanze sono stabilite le modalità procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica, nonché per la rendicontazione di tale attività da parte dello stesso agente.
7. Gli Uffici di collegamento informano tempestivamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e comunicano la data di notifica del documento al destinatario.
8. Le notifiche di tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, sono effettuate direttamente dagli Uffici o organi nazionali secondo le norme di legge in vigore nel territorio nazionale e, ove non previsto, per raccomandata o per posta elettronica.

9. Qualora si verificano i presupposti di cui al comma 1, gli Uffici di collegamento, secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 3, effettuano la richiesta di notifica agli altri Stati membri.

ART. 8

(Assistenza per il recupero dei crediti)

1. L'autorità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto:
 - a) se e fino a quando il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, salva l'espressa richiesta motivata di procedere comunque al recupero in caso di contestazione;
 - b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le procedure di recupero, salvo che:
 - 1) non vi siano beni utili al recupero nello Stato membro richiedente o che le procedure di recupero non porteranno al pagamento integrale del credito e l'autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l'interessato dispone di beni nel territorio nazionale;
 - 2) il ricorso alle procedure di recupero nello Stato membro richiedente sarebbe eccessivamente difficoltoso.
2. Le domande di recupero dei crediti di cui all'articolo 1, comma 2, sono accompagnate dal titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito e costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari. A tal fine, le autorità richiedenti utilizzano il modulo standard approvato dal regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011. Il titolo uniforme è compilato sulla base del contenuto del titolo esecutivo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente. Un unico titolo uniforme può riguardare anche crediti diversi.
3. Su domanda dell'autorità richiedente dell'altro Stato membro ed in forza del titolo uniforme, gli Uffici di collegamento, secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 3, dopo aver esaminato la documentazione e la correttezza della richiesta, procedono, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al recupero dei crediti di cui all'articolo 1, comma 2, affidando la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del Direttore Generale delle Finanze e dei Direttori delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato.
4. Se il titolo uniforme riguarda crediti diversi, rientranti nella competenza di Uffici di collegamento diversi, si procede alla riscossione delle somme richieste mediante un unico affidamento all'agente della riscossione per il tramite di un solo Ufficio di collegamento, secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui al comma 3. Con il medesimo provvedimento è individuato il suddetto Ufficio di collegamento.
5. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo indicato dall'Ufficio di collegamento competente, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. Tale comunicazione contiene in allegato il titolo uniforme.
6. In forza del titolo uniforme e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o di altra intimazione, l'agente della riscossione procede, in qualsiasi momento, ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a

mezzo ruolo. Sulla base dello stesso titolo, può essere iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Ai fini di cui al comma 6, l'esibizione dell'estratto del titolo uniforme, come trasmesso all'agente della riscossione, con le modalità determinate con il provvedimento di cui al comma 3, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
8. All'agente della riscossione spetta il rimborso dei costi fissi, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
9. Ai fini della procedura di riscossione stabilita dal presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati al titolo uniforme ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le previsioni del presente articolo. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e nel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
10. Nel caso in cui viene richiesto il recupero di crediti relativi a tributi che non sono riscossi nel territorio nazionale si applicano le disposizioni riguardanti le imposte sui redditi e il recupero è affidato all'Agenzia delle entrate.
11. Alle somme oggetto di recupero si applicano gli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, a partire dalla data di ricevimento della domanda di recupero.
12. Per il pagamento delle somme dovute possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Gli Uffici di collegamento informano l'autorità richiedente della concessione delle predette dilazioni o rateazioni.
13. I crediti di cui all'articolo 1, comma 2, non godono del grado di prelazione di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale, salvo diverso accordo con gli altri Stati membri.
14. Le somme rimosse a titolo di interessi di mora o a titolo di interessi per le dilazioni o le rateazioni accordate vanno rimesse all'autorità richiedente.

ART. 9

(Controversie)

1. L'interessato che intende contestare il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito nonché la notifica effettuata dall'autorità competente dello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente dello Stato membro richiedente ai sensi delle leggi ivi vigenti. Tali informazioni sono contenute nel titolo uniforme approvato dal regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011.
2. Se nel corso della procedura di recupero, viene promossa un'azione di cui al comma 1 presso l'organo competente nazionale, gli Uffici di collegamento provvedono, su segnalazione dei competenti Uffici od organi nazionali, ad informare l'Autorità adita della contestazione, indicando gli elementi del credito che non sono oggetto di contestazione.
3. Gli Uffici di collegamento che ricevono notizia dall'autorità richiedente o dal soggetto interessato dell'avvenuta impugnazione presso l'organo competente in detto Stato membro richiedente, salva istanza contraria formulata dalla stessa autorità richiedente, dispongono, anche tramite le

proprie strutture territoriali, la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo e ne danno comunicazione, secondo le modalità stabilite dal provvedimento indicato nell'articolo 8, comma 3, all'agente della riscossione, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

4. Su domanda dell'autorità richiedente e, ove si ritenga necessario, gli Uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, richiedono, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'adozione delle misure cautelari.
5. Qualora la procedura di recupero di un credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito della richiesta motivata dell'autorità richiedente di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione dell'importo recuperato unitamente ad ogni ulteriore somma dovuta secondo la legislazione dello Stato adito.
6. L'interessato che intende contestare la validità di una notifica effettuata dallo Stato membro adito e gli atti della procedura esecutiva adottata dallo stesso Stato membro deve adire l'organo competente di detto Stato, secondo le disposizioni normative in esso vigenti.
7. Qualora sia in corso una procedura amichevole con l'Autorità competente dell'altro Stato membro richiedente e l'esito della procedura può influire sull'ammontare e sull'esistenza del credito per il quale è stata richiesta l'assistenza, gli Uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, sospendono, a meno che si tratti di un caso di estrema urgenza per frode o insolvenza, le misure di recupero fino alla conclusione della procedura, dandone comunicazione, secondo le modalità stabilite dal provvedimento indicato nell'articolo 8, comma 3, all'agente della riscossione, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente. Qualora le misure di recupero siano sospese, si applicano le disposizioni di cui al comma 4. Gli Uffici di collegamento informano l'autorità richiedente dell'avvenuta sospensione.

ART. 10

(Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero)

1. Qualora si verifichi la necessità, su segnalazione degli Uffici e degli Organi nazionali competenti, di modificare o di ritirare una domanda di recupero già presentata, gli Uffici di collegamento ne danno immediata comunicazione all'autorità adita, precisando i motivi della modifica o del ritiro.
2. Se la modifica della domanda è dovuta a una decisione emessa dall'organo competente a seguito del ricorso ad esso presentato dal soggetto interessato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, gli Uffici di collegamento trasmettono all'autorità adita la suddetta decisione insieme ad un nuovo titolo uniforme. Qualora la modifica comporti un aumento dell'importo del credito, gli Uffici di collegamento inoltrano all'autorità adita anche una nuova richiesta.
3. Gli Uffici di collegamento che vengono informati dall'autorità adita di una modifica della domanda iniziale di assistenza che comporta una riduzione dell'importo del credito, procedono, anche tramite le proprie strutture territoriali, sulla base del nuovo titolo uniforme, incaricando gli agenti della riscossione a proseguire l'azione avviata per il recupero limitatamente all'importo residuo. A tal fine si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1999. Se la modifica della domanda iniziale di assistenza comporta un aumento dell'importo del credito, gli Uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, procedono sulla base del nuovo titolo uniforme alla riscossione dell'ulteriore importo. A tal fine affidano il carico agli agenti della riscossione sulla base del nuovo titolo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

ART. 11

(Misure cautelari)

1. Gli Uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, richiedono, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'adozione delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito, su domanda dell'Autorità richiedente dell'altro Stato membro, qualora il credito o il titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente e a condizione che l'adozione di misure cautelari sia consentita, in una situazione analoga, anche dalla legislazione nazionale e dalle prassi amministrative vigenti nello Stato membro richiedente.
2. Le domande di misure cautelari sono accompagnate dal titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente o dal documento redatto ai fini dell'adozione delle misure cautelari in detto altro Stato. Tale documento ha diretta ed immediata efficacia nell'ordinamento interno.
3. La domanda di misure cautelari può essere corredata di altri documenti relativi al credito, emessi nello Stato membro richiedente.
4. Gli Uffici di collegamento informano l'autorità adita del seguito dato alla domanda di misure cautelari.
5. Gli Uffici di collegamento effettuano la richiesta di adozione di misure cautelari, allegando il titolo esecutivo o, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato emesso, il provvedimento o la sentenza che legittimano la richiesta di adozione di misure cautelari.
6. Gli Uffici di collegamento inviano all'autorità adita, non appena ne siano a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la richiesta.
7. Ai fini del presente articolo ogni credito per cui è stata presentata una domanda di misure cautelari è trattato come un credito nazionale, salva diversa disposizione del presente decreto, e si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 8, comma 13, 9 e 10.

ART. 12

(Esclusione dell'assistenza)

1. L'assistenza per le richieste di informazioni, di notifica, per il recupero dei crediti e per l'adozione di misure cautelari non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza è superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui nello Stato membro richiedente il credito o il titolo esecutivo non possono essere più oggetto di contestazione.
2. Nei casi in cui nello Stato membro richiedente siano stati concessi una dilazione di pagamento o un piano di pagamento rateale, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza del termine dell'intero pagamento. Tuttavia, in tali casi, l'assistenza non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza è superiore a dieci anni.
3. L'assistenza di cui al comma 1 non viene fornita quando l'importo totale del credito o dei crediti indicati all'articolo 1, comma 2, è inferiore a 1500 euro.
4. Gli Uffici di collegamento informano l'autorità richiedente dell'altro Stato membro dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.

ART. 13

(Disposizioni varie)

1. Le richieste di assistenza di cui agli articoli 4, 7, 8 e 11 e qualsiasi altra comunicazione sono inviate per via elettronica, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici, utilizzando i moduli standard approvati dalla Decisione di esecuzione della Commissione del 18 novembre 2011, recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. Tali moduli sono utilizzati, ove sia possibile, per tutte le comunicazioni successive relative alle suddette richieste. Sono inviati per via elettronica anche il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito, il documento che consente l'adozione di misure cautelari nello Stato membro richiedente nonché gli altri documenti relativi al credito.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le informazioni e la documentazione ottenute tramite la presenza negli Uffici dell'Amministrazione finanziaria nazionale di funzionari autorizzati dell'altro Stato membro.
3. Nei casi in cui le comunicazioni non siano effettuate per via elettronica o mediante i moduli standard restano valide le informazioni ottenute e le misure adottate nell'esecuzione di una domanda di assistenza.
4. La prescrizione dei crediti è regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui sono sorti. Agli effetti della sospensione e dell'interruzione dei termini di prescrizione, gli atti di recupero eseguiti nello Stato membro al quale è stata rivolta la domanda di assistenza che hanno l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione secondo la legislazione vigente in detto Stato membro producono gli stessi effetti nell'ordinamento nazionale a condizione che le disposizioni di diritto interno prevedano i medesimi effetti. Qualora la sospensione o l'interruzione dei termini di prescrizione non sia prevista dalla normativa interna dello Stato membro adito, gli atti di recupero eseguiti in tale Stato membro in conformità della domanda di assistenza e che se fossero stati eseguiti dalle autorità nazionali avrebbero avuto l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione secondo le norme di diritto interno si considerano, a tali effetti, posti in essere nell'ordinamento nazionale.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non pregiudicano il diritto di adottare provvedimenti di sospensione o interruzione dei termini di prescrizione da parte degli Uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, secondo la legislazione vigente nell'ordinamento interno.
6. L'autorità richiedente e l'autorità adita si informano a vicenda di qualsiasi provvedimento che interrompe o sospende i termini di prescrizione del credito per il quale sono chieste le misure di recupero o le misure cautelari.
7. Il presente decreto non pregiudica gli obblighi derivanti dagli accordi o dalle convenzioni bilaterali o multilaterali resi esecutivi nel territorio nazionale che prevedono un'assistenza reciproca più ampia, anche in materia di atti di notifica degli atti giudiziari o extragiudiziari. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dai suddetti accordi o convenzioni si utilizzano le procedure stabilite dal presente decreto.
8. Il Dipartimento delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea il numero delle domande di informazioni, di notifica, di recupero e di misure cautelari inviate e ricevute nel corso dell'anno, l'importo dei crediti e l'ammontare di quelli recuperati.

ART. 14

(Regime linguistico)

1. Le domande di assistenza, i moduli standard per la notifica e i titoli uniformi sono inviati o corredati della traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito. La validità dei suddetti documenti o la validità della procedura non viene pregiudicata qualora alcune parti dei documenti medesimi siano redatte in una lingua diversa dalla lingua ufficiale o da una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito, a condizione che gli Stati membri interessati abbiano concordato l'adozione di detta altra lingua.
2. I documenti per i quali è necessaria una notifica a norma dell'articolo 7 possono essere trasmessi all'autorità adita in lingua italiana.
3. Se una richiesta è corredata di documenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, gli Uffici di collegamento possono, ove necessario, chiedere all'autorità richiedente la traduzione di tali documenti in lingua italiana o in un'altra lingua concordata con l'altro Stato membro richiedente.

ART. 15

(Segreto d'ufficio e uso delle informazioni)

1. Le informazioni trasmesse in qualsiasi forma dagli altri Stati membri ai sensi del presente decreto sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione interna. Tali informazioni sono utilizzate ai fini dell'applicazione di misure esecutive o cautelari relative ai crediti previsti dall'articolo 1, comma 2, nonché per l'accertamento e il recupero dei contributi previdenziali obbligatori.
2. Le persone debitamente accreditate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono accedere alle suddette informazioni solo nella misura in cui ciò sia necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN.
3. L'Autorità competente nazionale autorizza l'utilizzazione delle informazioni trasmesse ad un altro Stato membro per uno scopo diverso da quelli indicati nel comma 1 nei casi in cui sia prevista nell'ordinamento interno un'analoga utilizzazione.
4. Qualora l'autorità richiedente o l'autorità adita ritengano che le informazioni ottenute ai sensi del presente decreto possano essere utili ai fini di cui al comma 1 a un terzo Stato membro, in tal caso le stesse possono trasmetterle a detto terzo Stato membro, purché la trasmissione sia conforme alle norme e procedure previste dal presente decreto. Esse informano lo Stato membro di origine delle informazioni dell'intenzione di condividere le suddette informazioni con un terzo Stato membro. Lo Stato membro di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dallo Stato membro che desidera condividere le informazioni.
5. Nei casi di trasmissione delle informazioni a un terzo Stato membro ai sensi del comma 4, l'autorizzazione per l'utilizzo delle informazioni per uno scopo diverso da quelli previsti dal comma 1 può essere concessa solo dallo Stato membro di origine delle informazioni.
6. Le informazioni ricevute in qualsiasi forma ai sensi del presente decreto possono essere utilizzate dalle Autorità amministrative o giudiziarie nazionali nello stesso modo in cui sono utilizzate le informazioni analoghe acquisite nell'ambito dell'ordinamento interno.

ART. 16

(Spese)

1. Gli agenti della riscossione recuperano i crediti dal debitore e trattengono ogni spesa connessa con la procedura di recupero in conformità delle disposizioni vigenti nell'ordinamento interno.
2. Qualora il recupero dei crediti presenti una difficoltà particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità adita possono convenire, caso per caso, modalità specifiche di rimborso. A tal fine, gli Uffici di collegamento procedono ad apposite intese con l'autorità richiedente.
3. Lo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate, quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall'autorità richiedente. Il Direttore generale delle finanze, su indicazione dell'Ufficio di collegamento interessato, rappresenta il caso alle Autorità competenti dell'altro Stato membro e chiede il rimborso delle spese sostenute, documentando la richiesta.

ART. 17

(Decorrenza)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012. Resta fermo che le sanzioni previste dal medesimo decreto sono applicabili a decorrere dalla data in cui lo stesso entra in vigore. Per le richieste di assistenza inviate da un altro Stato membro dal 1° gennaio 2012 le disposizioni del presente decreto si applicano anche se dette richieste si riferiscono a crediti che costituiscono oggetto di un titolo esecutivo emesso dall'altro Stato membro prima del 1° gennaio 2012.

ART. 18

(Disposizioni transitorie)

1. Alle procedure di recupero e di adozione delle misure cautelari avviate anteriormente al 1° gennaio 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69.
2. Per le richieste di recupero pervenute prima del 1° gennaio 2012 per le quali non sia stata avviata entro il 31 dicembre 2011 la procedura di riscossione, gli Uffici di collegamento hanno facoltà di invitare l'autorità richiedente a rinnovare la richiesta accompagnata da un titolo uniforme ovvero di provvedere alla formazione diretta di un titolo uniforme su espressa autorizzazione e sotto la responsabilità dell'autorità richiedente.

ART. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.